

Delibera della Giunta Comunale n. 65 dd. 26/08/2021

OGGETTO: Approvazione convenzione per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo comunale di Denno sulla p.ed. 63 in loc. "Valmaor" e affidamento in gestione dell'impianto alla società sportiva Unione sportiva Bassa Anaunia. Assegnazione di un contributo straordinario di Euro 125.875,00.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera la deliberazione della Giunta comunale n. 79 di data 22.10.2019, con la quale si disponeva :

- 1) di prendere atto dell'iniziativa "Manutenzione straordinaria del centro sportivo Valmaor p.ed. 63 in C.C. Denno II" di proprietà del Comune di Denno, avanzata dall'utilizzatrice Unione Sportiva Bassa Anaunia, Cod. Fiscale 00662350222, e rappresentata nel progetto preliminare dell'ing. Francesco Gabrielli depositato in atti, dell'importo di complessivi Euro 503.519,38 di cui Euro 342.791,35 sono lavori ed Euro 160.728,03 somme a disposizione;**
- 2) di autorizzare l'Associazione Sportiva U.S.B.A a presentare domanda di finanziamento per la realizzazione delle predette opere a valere sulla LP Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino" artt. 32, 33 e 39; la medesima Società si impegna ad aggiornare il Comune sull'esito della domanda di contributo anche per l'individuazione/impegno dei restanti mezzi a copertura della spesa;**
- 3) di accettare fin d'ora il vincolo di destinazione per un periodo non inferiore a 15 anni discendente dall'eventuale concessione del contributo provinciale di cui sopra;**
- 4) di autorizzare l'esecuzione dei lavori sul predetto impianto di proprietà comunale fermo restando il raggiungimento dell'intesa Comune/Associazione di cui al punto 2);**
omissis

Vista altresì la determinazione del dirigente del Servizio Turismo e Sport della Provincia Autonoma di Trento nr. 134 d.d. 30/04/2021, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito di concedere all'A.S.D. Unione Sportiva Bassa Anaunia, con sede nel Comune di Denno, C.F. 00662350222, ai sensi della L.P. n. 4/2016 il contributo in conto capitale di euro 377.625,00.= corrispondente al 75% della spesa ammessa di euro 503.500,00.= per lavori di realizzazione di un nuovo locale di primo soccorso, della copertura in acciaio delle tribune, la sistemazione del campo da gioco e la manutenzione delle recinzioni esistenti.

Considerato che il progetto esecutivo finanziato dalla Provincia è stato redatto per conto dell' U.S.B.A. dall'ing. Gabrielli Francesco con studio in Denno, prevede lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo in località Valmaor per una spesa di complessivi Euro 503.500,00 di cui Euro 363.786,54 sono lavori e Euro 140.713,46 sono somme a disposizione.

Evidenziato che condizione per accedere al contributo provinciale è la definizione e sottoscrizione di una convenzione tra il Comune proprietario/gestore dell'impianto sulla p.ed. 63 in C.C. Denno II loc. Valmaor, il cui scopo è:

- ✚ disciplinare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo in località Valmaor a Denno, con particolare riguardo all'intervento finanziario a carico del Comune di Denno;
- ✚ regolamentare la gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Denno da parte dell'USBA tenendo conto del vincolo di destinazione ad uso sportivo conseguente il contributo provinciale di cui in precedenza e al fine di ottimizzarne l'impiego.

Vista ed esaminata la proposta di convenzione redatta dalla Segreteria comunale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti ed Associazioni, convenzione articolata in nr. 17 articoli.

Vista e richiamata la richiesta di contributo straordinario dell'Unione Sportiva Bassa Anaunia, agli atti sub prot. n. 4858/2020, corredata della documentazione progettuale nella versione

dell'esecutivo.

Preso atto che:

- il Comune di Denno sostiene le attività sportive anche con la concessione di contributi per le spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento delle strutture e degli impianti, così come stabilito dal vigente "Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti ed Associazioni" approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 26/06/1998";

Preso atto, inoltre, che l'Amministrazione comunale nel bilancio previsione 2021-2022-2023 e nel DUP, ha assegnato il contributo per la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo loc. Valmaor stanziando le risorse necessarie.

Ritenuto pertanto di assegnare all'A.S.D. Unione Sportiva Bassa Anaunia un contributo straordinario massimo di Euro 125.875,00=, pari al 25% della spesa ammessa di Euro 503.500.=, per i lavori di "*Sistemazione del centro sportivo Valmaor sito a Denno sulla p.e. 63 in C.C. Denno*" e di erogare il suddetto contributo straordinario, previa richiesta da parte dell'Associazione Sportiva, secondo le seguenti modalità:

- il 40% del contributo previsto ad avvenuta esecutività del presente provvedimento e dietro presentazione di comunicazione di inizio lavori;

- il 40% del contributo previsto, in base allo stato di avanzamento dei lavori pari all'80 % dei lavori e forniture previsti in progetto, certificato dal direttore lavori;

- il rimanente 20% a fine lavori, a seguito di presentazione di:

a) certificazione attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto al progetto presentato, e dichiarazione rilasciata dal direttore lavori attestante l'importo complessivo dei costi effettivi dell'opera;

b) esibizione di fatture o altre pezze giustificative fiscalmente rilevanti, di importo pari alla spesa ammessa a contributo; nel caso l'importo risulti inferiore il contributo sarà rideterminato in misura corrispondente.

Preso atto che il Servizio Turismo e Sport della Provincia Autonoma di Trento con la determinazione del dirigente n. 134 di data 30.04.2021 ha acquisito dall'Associazione sportiva, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di data 30 novembre 2020, con la quale il Presidente dell'Associazione ha dichiarato che :

- l'Associazione non svolge attività professionale organizzata in forma di impresa;

- l'IVA per i lavori relativi al progetto in parola costituisce un costo per l'Associazione.

Accertato che la spesa complessiva di Euro 125.875,00= trova copertura al capitolo 3620 (S), Piano dei Conti 2.3.4.1.1 del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, esercizio 2021, a fronte del quale sono accertate in entrata le corrispondenti risorse rappresentate da canoni aggiuntivi di cui al cap. 1040 (E) e budget Fondo investimenti (ex FIM) di cui al cap. 1250 (E).

Evidenziato che il contributo oggetto del presente provvedimento non sarà assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all'art 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in quanto trattasi di contributo impiegato esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale, giusta dichiarazione di cui sopra.

Ravvisata infine la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di un avvio tempestivo dei lavori in argomento e della loro conclusione, in vista della necessità di utilizzare l'impianto sportivo per la prossima stagione sportiva.

Vista la L.R. 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ed allegati alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la convenzione per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo comunale di Denno in località "Valmaor" e affidamento in gestione dell'impianto alla società sportiva "U.S.BASSA ANAUNIA" nel testo composto di 17 articoli che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco pro tempore a procedere alla sua sottoscrizione.

2. DI ASSEGNARE, per le ragioni esposte in premessa, all'A.S.D. UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA con sede in Denno in Via Colle Verde n. 1, un contributo straordinario massimo per la "*Sistemazione del centro sportivo Valmaor sito a Denno sulla p.e.. 63 in C.C. Denno*", di Euro 125.875,00.= pari al 25,00% della spesa ammessa di Euro 503.500,00.=.

3. DI EROGARE il contributo di cui al punto 2. pari ad Euro 125.875,00.=, previa richiesta da parte dell'Associazione sportiva U.S.B.A., secondo le seguenti modalità:

- il 40% del contributo previsto ad avvenuta esecutività del presente provvedimento e dietro presentazione di comunicazione di inizio lavori;
- il 40% del contributo previsto, in base allo stato di avanzamento dei lavori pari all'80 % dei lavori e forniture previsti in progetto, certificato dal direttore lavori;
- il rimanente 20% a fine lavori, a seguito di presentazione di:

a) certificazione attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto al progetto presentato, e dichiarazione rilasciata dal direttore lavori attestante l'importo complessivo dei costi effettivi dell'opera;

b) esibizione di fatture o altre pezze giustificative fiscalmente rilevanti, di importo pari alla spesa ammessa a contributo; nel caso l'importo risulti inferiore il contributo sarà rideterminato in misura corrispondente.

4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 125.875,00.= al capitolo 3620 (S), Piano dei Conti 2.3.4.1.1 del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, esercizio 2021, a fronte del quale sono accertate in entrata le corrispondenti risorse rappresentate da canoni aggiuntivi di cui al cap. 1040 (E) e budget Fondo investimenti di cui al cap. 1250 (E).

5. DI DARE ATTO che la somma di cui al punto 4. è esigibile per Euro 50.350,00 entro il 31.12.2021, e per i restanti Euro 75.525,00 entro il 31/12/2022.

6. DI PRENDERE ATTO che il contributo oggetto del presente provvedimento non verrà assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all'art 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in quanto trattasi di contributo impiegato esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale, come da dichiarazione in atti.

7. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario dell'adozione degli atti gestionali conseguenti e necessari per l'erogazione del contributo di cui in precedenza.

8. DI EVIDENZIARE che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:

- ✚ opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato

- con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- ✚ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ✚ ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. al fine di un avvio tempestivo dei lavori in argomento e della loro conclusione, in vista della necessità di utilizzare l'impianto sportivo per la prossima stagione sportiva, con votazione unanime e palese come la precedente, delibera.

IN ESENZIONE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART 27-BIS, CONTENUTO NELLA TABELLA, ALLEGATO B,

AL DPR N. 642 DEL 1972

COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI DENNO IN LOCALITA' "VALMAOR" e AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "U.S.BASSA ANAUNIA".

Il giorno _____ del mese di _____ nell'anno DUEMILAVENTUNO tra i signori:

1. _____ nato a _____ il _____, Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Denno, presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del **COMUNE DI DENNO**, C.F. 80014520227 ;
2. _____ nato a Denno (TN) il 19 giugno 1952, residente a _____ in _____, CF: _____ Presidente e legale rappresentante dell' **UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA** di seguito più brevemente indicata come USBA con sede a Denno (TN) in via Colle Verde nr. 1, Codice Fiscale e Partita IVA : 00662350222.

Premesso e rilevato che:

- la Giunta comunale con delibera n. 79 d.d. 22/10/2019, ha autorizzato l'Unione sportiva Bassa Anaunia all'esecuzione di opere di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI DENNO IN LOCALITA' "VALMAOR"* con richiesta di contributo provinciale a valere sulla L.P. 21042016 nr. 4 sulla promozione dello sport; condizione per accedere al predetto contributo, è la formalizzazione e la sottoscrizione di un

accordo/convenzione tra Comune proprietario ed Associazione sportiva, per l'utilizzo dell'impianto;

- i lavori di cui in precedenza, sono stati finanziati con determina del Servizio Turismo e Sport della Provincia autonoma di Trento nr. 134 d.d. 30/04/2021 ;

- il progetto finanziato è stato redatto per conto dell' USBA dall'ing. Gabrielli Francesco con studio in Denno, prevede la sistemazione della palazzina destinata a spogliatoi, con la realizzazione di un nuovo locale primo soccorso, la realizzazione della copertura in acciaio per le tribune, la sistemazione del campo da gioco e la manutenzione delle recinzioni esistenti per una spesa ammessa di Euro 503.500,00 (iva inclusa) coperti nella misura del 75% pari ad Euro 377.625,00 da contributo provinciale, la parte residuale di Euro 125.875,00 viene coperta mediante contributo del Comune proprietario di Denno;

- la presente convenzione si rende quindi necessaria per i seguenti motivi :

a) disciplinare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo in località Valmaor a Denno, con particolare riguardo all'intervento finanziario a carico del Comune di Denno;

b) regolamentare la gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Denno da parte dell'USBA tenendo conto del vincolo di destinazione ad uso sportivo conseguente il contributo provinciale di cui in precedenza e al fine di ottimizzarne l'impiego.

Le parti come sopra individuate concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria impianto sportivo in loc. Valmaor a Denno.

1. Il Comune di Denno, di seguito indicato come “Comune” come sopra rappresentato, autorizza l’USBA a realizzare l’intervento in oggetto, come da progetto esecutivo redatto dall’ ing. Francesco Gabrielli, ed approvato dalla giunta comunale di Denno con propria deliberazione n. 79 di data 22 ottobre 2019.
2. L’Unione Sportiva Bassa Anaunia, con sede a Denno in Via Colle Verde nr. 3, di seguito indicata come “Associazione sportiva”, come sopra rappresentata, si impegna a realizzare le opere sopra descritte, come da progetto esecutivo elaborato dall’ ing. Francesco Gabrielli, che evidenzia un intervento complessivo di €uro 503.500,00 di cui €uro 362.786,54 per opere ed €uro 140.713,46.
3. Di richiamare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione i termini di realizzazione dei lavori (rendicontazione entro il 31.03.2022 salvo proroghe); le modalità di esecuzione degli stessi; le modalità di erogazione del contributo, elementi tutti indicati nella determinazione del Dirigente Servizio Turismo e Sport della PAT n. 134 di data 30 aprile 2021.
4. Il Comune concorre alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria con un contributo complessivo di € 125.875,00 . La liquidazione del contributo comunale seguirà la tempistica e le percentuali previste per l'erogazione degli acconti e del saldo del contributo provinciale come individuati con la determinazione del Dirigente n. 134/2011 (punto 6. del dispositivo).
5. Il Comune si impegna altresì ad intervenire a ristoro degli eventuali oneri finanziari (interessi sulle somme prese a prestito per anticipare i pagamenti alle imprese rispetto all’erogazione del contributo provinciale, costo della fideiussione, ecc,) e altri oneri amministrativi, purchè documentati e direttamente connessi alla realizzazione dei lavori in argomento.

Art. 2 – Gestione del centro sportivo “Valmaor” in C.C. Denno II

Il Comune affida in gestione – mediante stipula della presente convenzione ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti ed Associazioni, all’Unione Sportiva Bassa Anania, che in persona del suo Presidente accetta, *l’impianto sportivo in loc. Valmaor* costituito da :

- campo da calcio con fondo in erba naturale, completo di impianto di illuminazione, recinzione, tribune ed attrezzature annesse; a piano seminterrato edificio spogliatoi con costruendo locale per primo soccorso, servizi igienici, e magazzino/deposito, a piano terra saletta e servizi igienici per il pubblico, area libera di accesso alla struttura per gli atleti e per il pubblico.

Art. 3 - Obblighi del gestore -

1. Con la presente convenzione sono affidate al soggetto gestore una serie di incombenze connesse al funzionamento, alla vigilanza ed alla manutenzione degli impianti e delle strutture di cui all’articolo 2, e in particolare:

- a) apertura e chiusura dei medesimi in occasione dei diversi utilizzi, secondo quanto disposto negli articoli seguenti ed obbligo di custodia ai sensi dell’articolo
- b) assistenza agli utenti;
- c) vigilanza sul corretto uso delle strutture e delle attrezzature durante l'uso;
- d) responsabilità nel funzionamento delle luci, sia esterne che dei locali interni, e dell’impianto di riscaldamento-acqua calda;
- e) pulizia degli spogliatoi e degli altri locali di servizio, delle tribune e degli arredi;
- f) rasatura/taglio del tappeto erboso del campo da calcio;

g) piccole riparazioni del manto erboso, che si rendessero necessarie dopo lo svolgimento delle partite e manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione e di illuminazione, esclusi i pezzi di ricambio che sono e restano a carico dell'Amministrazione concedente.

2. In particolare il gestore dovrà controllare e curare che l'impianto di illuminazione esterno sia utilizzato correttamente e che lo stesso e tutti gli impianti a fine utilizzo siano spenti, che l'impianto di produzione dell'acqua calda e riscaldamento siano utilizzati correttamente e che alla fine del loro utilizzo siano spenti (o regolati al minimo).

3. E' posto in capo al gestore un obbligo generale di vigilanza e di segnalazione al Comune di eventuali guasti, danni o deficienze accertate negli impianti e nei servizi.

4. Dovrà essere compiutamente curata dal gestore la pulizia degli arredi, delle attrezzature e dei servizi igienici, in modo da soddisfare tutte le esigenze di decoro ed igiene ed assicurare una buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

5. Il gestore si obbliga, inoltre:

a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui alla presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere; in particolare per quanto riguarda il trattore HOLDER utilizzato per il taglio del tappeto erboso da aprile ad ottobre di ciascun anno, per lo stesso periodo il medesimo si intende concesso in comodato all'Associazione; per la restante parte dell'anno viene utilizzato dal Comune per la pulizia dei marciapiedi, e rientra nella sua piena disponibilità e responsabilità;

b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi

responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura;

c) comunicare al Comune il nominativo di un responsabile che funga da referente per l'Amministrazione Comunale. Il Responsabile è tenuto a comunicare al concedente, con tempestività, tutti quegli eventi che possono pregiudicare la buona conduzione degli impianti ed il corretto svolgimento dell'attività.

6. L'impianto dovrà essere utilizzato per attività senza fini di lucro, di natura sportiva e ricreativa. Sono vietati al gestore usi diversi, salvo non sia preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Inventario e obblighi di custodia -

1. Le strutture indicate nell'allegata planimetria ed i beni mobili descritti nell'apposito verbale di consistenza dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso, fermo restando che il gestore dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto della riconsegna.

2. Alla scadenza della convenzione, l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

3. Per tutta la durata della convenzione, la concessionaria sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata, sia durante l'utilizzo degli impianti sia nei periodi di non utilizzo.

Art. 5 - Manutenzione straordinaria del campo -

1. Le prestazioni di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, sono assunte ed eseguite dal Comune, o direttamente in economia o tramite affidamento del servizio ad idoneo soggetto.

2. L'Amministrazione comunale provvede pertanto ad effettuare tutto quanto necessario per la manutenzione e cura dell'impianto sportivo al fine di assicurarne la destinazione propria.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune-

1. Sono a carico del Comune gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria dell'impianto, inteso come campo da gioco e locali accessori e relativi impianti (impianto termico, idraulico ed elettrico sia della palazzina degli spogliatoi che a servizio del campo).

2. Il Comune è responsabile della manutenzione ordinaria che non sia già stata posta a carico dell'Associazione come previsto negli articoli che precedono.

3. Il Comune è tenuto a proprie spese a stipulare idonea polizza per l'assicurazione delle strutture e degli impianti, dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento.

Art. 7 - Utilizzo degli impianti -

1. Gli impianti devono essere utilizzati dal concessionario solo per l'esercizio di attività sportive compatibili, salvo diverse destinazioni contingenti per le quali dovrà essere chiesto ed ottenuto, di volta in volta, il nulla osta del Comune.

2. Al soggetto gestore è garantito l'uso dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, secondo modalità che debbono essere compatibili con l'utilizzo da parte di altri soggetti.

L'utilizzo dell'impianto sportivo può inoltre essere concesso ad altri soggetti, aventi sede fuori dal territorio comunale, previo accordo con l'Amministrazione comunale anche riguardo alla competenza dei costi e delle connesse entrate.

3. L'utilizzo dell'impianto sportivo è in particolare garantito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e alle associazioni di volontariato del Comune di Denno, ed in tal caso il gestore compatibilmente con le attività dallo stesso programmate, è obbligato ad accettare eventuali convenzioni per l'uso degli impianti stipulate tra il Comune e dette istituzioni/Associazioni, nel rispetto della destinazione d'uso dell'impianto sportivo stesso.

4. E' vietata alla società ogni forma di affitto/sub concessione delle strutture affidate in gestione.

5. Nel caso, per cause di forza maggiore, l'impianto dovesse essere temporaneamente chiuso, in tutto o in parte, il gestore non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di danni verso il Comune.

6. L'utilizzo degli impianti da parte di soggetti diversi dal gestore, è soggetto di norma al pagamento di una tariffa, secondo quanto specificatamente indicato al successivo articolo 9, fatti salvi i casi in cui ne sia stabilita la gratuità.

Art. 8 - Interventi d'urgenza -

1. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione di comprovata necessità e urgenza, qualora l'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedervi, il gestore può essere autorizzato a realizzare i lavori stessi in modo diretto secondo modalità da concordare con il Comune di Denno, che avrà cura di rifondere tutte le spese all'uopo sostenute.

Art. 9 – Tariffe -

1. Per l'utilizzo degli impianti ai sensi dei commi precedenti sono stabilite diverse tariffe, in ragione del diverso uso e dei soggetti utilizzatori, salva la gratuità per casi particolari.
2. Il sistema tariffario è approvato inizialmente dal Consiglio comunale e potrà **essere** successivamente aggiornato annualmente dalla Giunta.
3. La tariffa copre le spese di illuminazione, riscaldamento e pulizia degli impianti e delle strutture, differenziate a seconda del periodo di utilizzo, della durata, e dei soggetti utilizzatori.
4. La tariffa è corrisposta in via anticipata dall' utilizzatore dell'impianto.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione della tariffa, competeranno in base all'accordo di cui al precedente art. 7 c. 2.

Art. 10 – Responsabilità verso terzi -

1. L' Associazione è responsabile civilmente e sostiene ogni eventuale onere conseguente, alla gestione del centro sportivo Valmaor, di propria competenza, è per questo dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa.

La Società concessionaria, con la gestione del centro sportivo , si assume:

- a. l'obbligo di rimborsare al Comune di Denno, previa valutazione da effettuare in contraddittorio fra le parti, ogni spesa a carico dello stesso derivata da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni di natura dolosa o colposa imputabili al gestore, durante tutto il periodo di durata della concessione;
- b. l'obbligo, durante tutto il periodo della concessione, di tenere

indenne il Comune di Denno da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune di Denno, nonché ogni azione di regresso nei confronti del medesimo;

- c. la società concessionaria ha diritto di rivalersi nei confronti di terzi utilizzatori per eventuali danni da essi arrecati direttamente o indirettamente agli impianti.

Art. 11 – Durata -

1. La presente convenzione ha decorrenza dal momento della stipula e termina il 31 dicembre 2037, tanti quanti sono gli anni (interi) di sussistenza del vincolo di destinazione nascente dal contributo provinciale sulle opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 1, fatto salvo il diritto per l'Amministrazione comunale alla revoca o al recesso per ragioni di pubblico interesse o per le cause di cui al successivo articolo 15.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito della presente convenzione.

Art. 12 – Corrispettivi -

1. Il gestore deve assicurare una oculata e corretta gestione delle fonti energetiche (energia elettrica, gasolio, acqua), garantendo l'uso razionale degli impianti, evitando sprechi, e adottando tutte le misure opportune e necessarie per il massimo contenimento dei consumi.

2. Per la tenuta del campo da gioco potrà essere riconosciuto annualmente al gestore un contributo per l'abbattimento delle spese, da richiedere e rendicontare nei tempi e modi previsti dal Regolamento comunale.

Art. 13 - Pubblicità e sponsorizzazioni -

1. I cartelloni di tipo mobile dedicati alla pubblicità degli sponsor debbono essere installati dal gestore in modo tale da non essere facilmente accessibili al pubblico, e da non arrecare in alcun modo danno o pregiudizio alle persone o alle cose.

Art. 14 - Controlli del Comune -

1. Il Comune si riserva la più ampia sorveglianza sugli immobili consegnati con il presente atto.

2. Il personale del Comune all'uopo autorizzato, previa tempestiva comunicazione al responsabile della società che potrà presenziare, può accedere in qualsiasi momento attraverso i propri tecnici, operai o persone incaricate, alle strutture oggetto della presente convenzione, per accertare lo stato delle medesime ed effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, del cui esito è tenuto a riferire alla Giunta comunale. Allo scopo, copia delle chiavi di accesso a qualsiasi parte dell'impianto sportivo "Valmaor" rimarranno al Comune di Denno.

Art. 15 - Restituzione delle strutture -

1. Alla scadenza del contratto, l'impianto sportivo, con tutte le sue dotazioni e le opere ad esso connesse, deve essere consegnato al Comune in perfetta

efficienza e stato di conservazione salvo il deperimento d'uso e senza indennizzi di sorta.

Art. 16 - Revoca -

1. La presente convenzione potrà essere revocata nel caso di:

- a) grave violazione delle norme contenute nella presente convenzione;
- b) grave irregolarità o abusi nella gestione e/o applicazione delle tariffe;
- c) rilevanti interessi pubblici sopravvenuti o altre cause previste dalla legge;
- d) interruzione dello svolgimento dell'attività sportiva nel centro sportivo "Valmaor";
- e) arbitrario abbandono da parte del concessionario della struttura e dell'impianto sportivo;
- f) scioglimento, trasformazione, accorpamento della società sportiva o modifica dell'atto costitutivo, che muti i principi cui oggi è ispirato.

2. Al verificarsi di una o più delle ipotesi di cui al punto 1. del presente articolo, l'Amministrazione comunale dovrà comunicare per iscritto, mediante raccomandata A.R., l'intenzione di revoca della presente convenzione, specificandone i motivi. Nel caso in cui la revoca sia dovuta a violazioni di cui ai commi a) e b) del precedente punto 1., il gestore, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà chiedere di essere sentito.

Art. 17 – Collegio arbitrale -

Per qualunque controversia che venisse ad insorgere tra l'Amministrazione comunale ed il gestore circa l'interpretazione, la validità e l'applicazione della presente convenzione è escluso il ricorso alla giurisdizione ordinaria salvo i casi

tassativamente previsti dalla legge. Tutte le controversie verranno decise da un collegio arbitrale da nominarsi con l'osservanza delle seguenti modalità:

- ✚ un arbitro nella persona del Sindaco o suo delegato, un altro arbitro nella persona del Presidente della Società concessionaria o suo delegato, la parte che intenda instaurare la controversia dovrà notificare all'altra atto di denuncia di lite con la contestuale nomina del proprio arbitro. entro trenta giorni dalla notifica l'altra parte dovrà provvedere alla nomina del proprio arbitro; il terzo arbitro sarà nominato concordemente dalle parti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento ad istanza di chiunque, al quale spetterà pure la nomina dell'arbitro delle parti, qualora queste omettano di provvedervi nei termini e con le modalità sopra menzionate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Ente Collegiale. Gli arbitri decidono secondo equità e senza modalità di procedura e il lodo arbitrale non è impugnabile. Le spese del collegio arbitrale ad insindacabile giudizio dello stesso saranno ripartite tra i contendenti nel caso di transazione, in ipotesi contraria saranno a carico del soccombente.

Art. 17 - Norme finali -

1. Le spese inerenti e conseguenti il presente atto (valori bollati, diritti, eventuale registrazione) sono assunte a carico dell'Amministrazione comunale.
2. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del Regolamento U.E. 679/2016 il Presidente dell'Unione Sportiva Bassa Anania dichiara di aver preso visione

dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune al loro utilizzo, per attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi previsti per legge o regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il GESTORE

Per il COMUNE

IL PRESIDENTE

IL SINDACO